



ASSOLOMBARDA

CU2019 - considerazioni contributive

Enrico Carnevale Miino - Area Lavoro e Previdenza Assolombarda

20 febbraio 2019

Certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali

4.1 INPS – Sezioni 1 e 3

La certificazione **sostituisce la copia del modello 01/M che veniva consegnato**, annualmente o alla risoluzione del rapporto di lavoro, dal datore di lavoro al lavoratore dipendente, nonché per i dirigenti di aziende industriali, il **modello DAP/12 che veniva consegnato annualmente**.

Il lavoratore dipendente può utilizzare la certificazione per consegnarla all'INPS ai fini degli adempimenti istituzionali.  **«VALENZA CONTRIBUTIVA»**

4.2 Gestione Pubblica – Sezione 2

4.3 Altri Enti - Sezione 4

La Sezione 4 è riservata alla certificazione dei redditi imponibili e dei contributi afferenti agli Enti previdenziali diversi da quelli riportati nelle precedenti sezioni. Nei relativi punti, l'iscritto alla Cassa può riscontrare il totale imponibile ai fini previdenziali e i relativi contributi dovuti e trattenuti nell'anno 2018. L'importo complessivo dei contributi effettivamente versati nell'anno di riferimento è attestato nella Sezione 4, punto 57. Nel punto 58 si attesta anche l'eventuale versamento di altri contributi obbligatori se presenti e, al punto 59, il loro importo.

Dati previdenziali e assistenziali

DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI												
Matricola azienda	INPS	Altro	Imponibile previdenziale	Imponibile ai fini IVS	Contributi a carico del lavoratore trattenuti							
1	2	3	4	5	6							
SEZIONE 1 INPS LAVORATORI SUBORDINATI												
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens												
Tutti												
7	Tutti con l'esclusione di											
T	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

IMPONIBILE PREVIDENZIALE – Criterio di «COMPETENZA»

- In materia di previdenza obbligatoria, il dato normativo somme e valori “percepiti”, espresso nel comma 1 dell’articolo 51 del TUIR, non esaurisce la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, specificata quest’ultima, più propriamente ed incisivamente, attraverso il concetto di redditi “maturati” nel periodo di riferimento. In altri termini, tale nozione non comprende solo quanto percepito dal lavoratore, ma include, anche se non corrisposti, somme e valori “dovuti” per legge, regolamento, contratto collettivo o individuale.

L'imponibile riferito al 2018 dovrà essere rettificato:

- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2018 ma riferiti a dicembre 2017 (tali importi avranno, infatti, rettificato le certificazioni e le dichiarazioni del 2017);
- degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 2019 ma riferiti a dicembre 2018.

Inps – lavoratori dipendenti

1- Matricola: potrei avere più matricole per lo stesso lavoratore (distacco del lavoratore in Paesi non convenzionati – 4C - o parzialmente – 4Z- o operazioni straordinarie).

2- Inps: versamenti all'INPS

3- altro: (INPS x ENPALS) o INPGI

4 – Imponibile previdenziale: importo complessivo **retribuzioni DOVUTE** fino alle retribuzioni convenzionali o **massimale l. 335/95** (assoggettata a contribuzione IVS)

5 – compilare solo per dipendenti IPOST!

6 – contributi a carico lavoratore trattenuti: tot importo dei contributi trattenuti al lavoratore – NON indicare la trattenuta pensione

7 e 8 – Flussi UNIEMENS

Massimale contributivo legge 335/95

L'articolo 2, comma 18 della legge 335/1995 ha disposto che per i lavoratori privi di anzianità contributiva, che si scrivono a decorrere dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di 132 milioni di vecchie lire, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successive alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione.

- **Per l'anno 2018 il massimale contributivo è pari a € 101.427,00;**
- **Per l'anno 2019 il massimale contributivo è pari a € 102.543,00. (Circ. INPS n. 6 del 25/01/2019)**

Gestione del massimale contributivo

Il massimale contributivo è applicabile in due ipotesi:

1. **nei confronti dei lavoratori che hanno iniziato il rapporto assicurativo dopo il primo gennaio 1996;**
2. **nei confronti di coloro che risultavano già iscritti a tale data ad un Fondo Pensioni obbligatorio a condizione di esercitare l'opzione per il sistema contributivo per i periodi successivi alla stessa data.**

Essendo rilevante la circostanza che alla data del **31 dicembre 1995** il lavoratore non risultasse in possesso di anzianità assicurativa particolari problemi sono nati ove il lavoratore, iscritto ad una forma di previdenza obbligatoria dopo il 1995, proceda al riscatto o all'accredito figurativo di periodi di contribuzione antecedenti alla predetta data.

Si pensi, ad esempio, al riscatto di una laurea o al servizio militare svolto prima del 1996. In tale circostanza l'Inps ha precisato che tali soggetti non sono più assoggettati all'applicazione del massimale ex art. 2, comma 18 della L. n. 335/95 **a partire dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda di riscatto o accredito figurativo della domanda (Circolare Inps 42/2009).**

Retribuzione e massimale - particolarità

➤ **Circolare INPS n. 21 del 29 gennaio 2001**

«Il massimale di cui alla legge 8.8.1995, n. 335, art.2, co.18 non si applica ai lavoratori che abbiano maturato prima dell'1.1.1996 una anzianità contributiva in Paesi della CEE o che siano legati all'Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale (convenzionati o parzialmente convenzionati).»

Risposta INPS Regionale – in tema di rettifica massimale legge 335/95

«Si premette che, come più volte chiarito dall'Istituto, la contribuzione previdenziale ed assistenziale versata in misura maggiore del dovuto è rimborsabile nei limiti del termine prescrizione ordinario di dieci anni previsto dall'art. 2946 c.c. trattandosi di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. A parere dell'ufficio scrivente la contribuzione versata in misura eccedente il massimale di cui sopra non può essere soggetta a convalida in quanto versata in violazione di esplicita norma di legge e in nessun caso potrà produrre effetti ai fini pensionistici, essendo in regime di sistema di calcolo contributivo introdotto dalla stessa legge 335/1995.

.....Omissis

Nella suddetta ipotesi, pertanto, la contribuzione versata in misura superiore al massimale contributivo non produrrà effetti ai fini del calcolo delle prestazioni pensionistiche e andrà rimborsata nel limite della prescrizione ordinaria decennale a decorrere dall'istanza di ripetizione. La mancata acquisizione da parte del datore di lavoro della documentazione non incide ai fini della determinazione della decorrenza del rimborso.

In merito al secondo caso prospettato, riguardante il lavoratore che opta per il sistema contributivo ai sensi di quanto previsto dal comma 23 dell'art. 1 della legge 335/1995 il massimale si applica a partire dai periodi successivi all'opzione, per cui l'eventuale richiesta di rimborso della contribuzione versata in eccedenza andrà effettuato esclusivamente in relazione a tali periodi (circolare INPS 177/1996).»

Rettifica dati UniEmens - regolarizzazioni con DM-VIG – nuovo TICKET

L'INPS ha introdotto un procedura riguardante i flussi di variazione (con valenza Contributiva).

Tale procedura prevede che, prima di poter procedere alla trasmissione di un **flusso regolarizzativo**, l'impresa debba inviare la richiesta tramite cassetto bidirezionale, utilizzando l'oggetto definito "Uniemens – Regolarizzazione (DM-VIG) – Invio documentazione" e la relativa documentazione.

La trasmissione comporterà **l'assegnazione di un ticket**, che dovrà essere inserito nel flusso.

Per ogni regolarizzazione dovrà essere specificato il relativo tipo regolarizzazione (TipoRegolarizz), e dovranno essere indicate nuove informazioni diversificate per ogni Tipo Regolarizzazione, sia nella denuncia individuale che in quella aziendale.

Le imprese e gli intermediari autorizzati potranno verificare l'esito della regolarizzazione (emissione DM10/VIG) attraverso l'apposita funzione del "**Portale contributivo Aziende e Intermediari**".

Rettifica dati UniEmens - regolarizzazioni con DM-VIG- Documentazione da allegare

E' previsto l'invio della documentazione di supporto nel caso di:

- regolarizzazioni spontanee – **ticket: RS**;
- regolarizzazioni a seguito conciliazione o sentenza – **ticket: SS**;
- regolarizzazioni a seguito di verbali emessi da altri enti per differenze retributive o lavoro nero o a seguito di sentenza – **ticket: SN**.

N.B. L'invio non è necessario con riferimento ai flussi di variazione che non abbiano valenza contributiva o per quelli inerenti denunce UniEmens in stato errato o per la gestione di note di rettifica.

(Msg. INPS n. 4973 del 6 dicembre 2016 -implementazioni per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali UNIEMENS – Flussi di regolarizzazione)

2.3 SEZIONE 3 - INPS GESTIONE SEPARATA Parasubordinati

SEZIONE 3
INPS GESTIONE
SEPARATA
PARASUBORDINATI

Compensi corrisposti al parasubordinato 43		Contributi dovuti 44		Contributi a carico del lavoratore 45		Contributi versati 46								
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens														
Tutti 47		Tutti con l'esclusione di 48						Tipo rapporto 49		Codice fiscale PPAA/Azienda 50				
T	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		

CRITERIO DI CASSA – (cassa allargata): si devono considerare i compensi erogati nel 2018, ma anche le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio 2019!

- 43 – compenso corrisposto (lav. Aut. Occ. Solo la parte ecc. i 5.000 euro)**
- 44 - Contributi dovuti all'INPS in base alle aliquote del 2018**
- 45 – contributi trattenuti al collaboratore, in base alle notule o cedolini**
- 46 – contributi effettivamente versati dall'azienda**
- 47 e 48 – Uniemens inviati, in base ai pagamenti**
- 49 – tipo rapporto , con la codifica già utilizzata in UNIEMENS.**

Gestione separata – residente estero – risposta quesito Direzione Regionale INPS

Quesito:

*Una ns. Azienda associata, con sede in Italia, **eroga dei compensi a degli amministratori che risiedono in Svizzera e in tale paese hanno un rapporto di lavoro subordinato.** Leggendo le Istruzioni fornite dall'Inps con la circolare 102/2018 punto 5 lett. B ci sembra di capire che il compenso erogato in Italia non sia da assoggettare alla contribuzione gestione separata Inps e quanto percepito sarà assoggettato a contribuzione in Svizzera. A tal fine l'azienda Italiana dovrà procurarsi il certificato A1 rilasciato dalla Svizzera.*

*Quanto precedentemente esposto è corretto o anche in tale fattispecie si devono applicare le **Istruzioni Inps date con la circolare 164/2004** che prevedono il versamento alla gestione separata?*

Risposta:

Nel caso proposto la persona deve informare l'Istituzione designata dall'Autorità competente del paese di residenza (Istituto delle Assicurazioni Sociali o IAS del Cantone svizzero di residenza) per vedersi determinare provvisoriamente, ai sensi dell'art.13 par.3 Reg. CE n.883/2004, la legislazione unica applicabile, in ambito UE compreso Svizzera e paesi SEE aderenti, attraverso il previsto formulario portatile A1 (vedasi art.16 Reg. CE n.987/2009).

Copia della certificazione viene trasmessa all'Inps territoriale per le eventuali divergenze, mentre trascorsi 2 mesi detta determinazione provvisoria diviene definitiva, con esonero della contribuzione nel paese diverso cui si applica la legislazione. Il lavoratore è portatore del formulario A1 ed è impegnato a comunicare gli eventuali cambiamenti contenuti nel periodo indicato oppure a richiedere nuove determinazioni successive.

Infine si informa che la Svizzera ha recepito la nuova regolamentazione comunitaria a partire dal 1.4.2012 diversamente dal 1.5.2010 spesso citato nella circolare n.102/2018.

lavoratore «Eestero» in Gestione Separata

Obbligo di rilascio della CU con «valenza Contributiva»



***Si – se non porta mod. A1 ed è stata versata la
contribuzione in Italia***



***No – se porta mod. A1 e non è stata versata la gestione
separata***

2.4 SEZIONE 4 - Altri Enti

SEZIONE 4
ALTRI ENTI

Codice fiscale Ente previdenziale		Denominazione Ente previdenziale	
:51		:52	
Codice azienda	Categoria	Imponibile previdenziale	Contributi dovuti
:53	:54	:55	:56
Contributi a carico del lavoratore trattenuti	Contributi versati	Altri contributi	Importo altri contributi
:57	:58	:59	:60

54 Categoria -

INPGI :

Giornalista lavoro dipendente M

Giornalista lavoro parasubordinato N

Dati assicurativi INAIL

DATI ASSICURATIVI INAIL		Qualifica	Posizione assicurativa territoriale	C.	C.	Data inizio	Data fine	Codice comune	Personale viaggiante
71	72					73 giorno mese	74 giorno mese	75	76 <input type="checkbox"/>

71 e 76 - vanno compilati per esporre i dati assicurativi relativi all'INAIL riferiti a tutti i soggetti per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, già soggetti alla denuncia nominativa di cui alla L. 63 del 1993.

71 - qualifica, dovrà essere compilato solo nell'ipotesi in cui il lavoratore appartenga ad una delle categorie previste. (istruzioni parlano di Tirocinanti, al punto 1, che sono assimilati, per l'INAIL, agli Stagisti!)

72 - Posizione Assicurativa

73 e 74 - devono essere compilati per indicare il periodo di inclusione del soggetto assicurato nella posizione assicurativa di riferimento.

Tale indicazione è obbligatoria nei seguenti casi:

- **periodo non coincidente con l'anno solare;**
- **modifica in corso d'anno della posizione assicurativa di riferimento.**

76 – viaggiatori/piazzisti



ASSOLOMBARDA

www.assolombarda.it

www.assolombardanews.it

Seguici su

